

## Linee guida per la ripresa di tutte le forme di tirocinio e internato di tesi presso enti esterni all'Università

A seguito della comunicazione della Regione Lombardia dell'11 giugno 2020, si trasmettono le nuove linee guida che sostituiscono quelle precedentemente trasmesse.

Le presenti linee guida si applicano a qualsiasi forma di attività pratica svolta presso enti esterni su proposta dell'Ateneo. Per brevità, tutte le attività che ricadono sotto questa ampia definizione sono indicate nel presente documento come "tirocini" in senso omnicomprensivo.

Le linee guida si applicano a prescindere dalla regolamentazione specifica e dall'organizzazione pratica di ciascuna forma di tirocinio.

Il DPCM del 26 aprile 2020 e le conseguenti disposizioni della Regione Lombardia hanno autorizzato la ripartenza di alcune attività lavorative, a condizione che le aziende siano in grado di garantire il rispetto di determinate regole in materia di igiene e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Grazie a questa disposizione è possibile programmare la ripresa anche dei tirocini presso soggetti terzi per i quali non sussistano le restrizioni all'esercizio dell'attività derivanti dalle disposizioni governative, in base ai codici ATECO.

L'autorizzazione allo svolgimento di queste attività pratiche è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) che l'ente ospitante sia autorizzato alla ripresa dell'attività in quanto sussistono le condizioni di sicurezza normativamente definite dai d.p.c.m., dalle ordinanze regionali e dai pertinenti protocolli di sicurezza, integrati, in base ai livelli di rischio, dai documenti tecnici dell'Inail previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro;
- 2) che l'ente ospitante si impegni ad applicare nei confronti del tirocinante gli stessi protocolli di sicurezza definiti per i lavoratori dal Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 di cui l'ente ospitante si è dotato, oppure dalle istruzioni operative di sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;
- 3) che l'ente ospitante si sia impegnato in una convenzione già attiva, oppure si impegni con apposita dichiarazione, a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti dei tirocinanti al pari dei lavoratori, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008;
- 4) esclusivamente nel caso in cui l'ente ospitante sia un'azienda che usufruisce di ammortizzatori sociali (CIG, CIGD, Fondi bilaterali ecc), che abbia sottoscritto appositi accordi con le organizzazioni sindacali.
- 5) che il soggetto promotore (l'Ateneo) abbia verificato la presenza delle condizioni di cui sopra attraverso l'acquisizione di apposita dichiarazione del soggetto ospitante ed abbia adeguato il progetto formativo.

Al fine degli adempimenti di cui al punto 5, si procede nel modo seguente.

A) l'ufficio competente all'attivazione del tirocinio deve verificare l'esistenza di una convenzione attiva e la presenza nella medesima della clausola di cui al punto 3), nonché di apposite disposizioni che garantiscano al tirocinante la tutela contro gli infortuni e le malattie sul lavoro erogata dall'Inail e l'assicurazione per le ipotesi di responsabilità civile verso terzi;

B) se non è presente una convenzione attiva o se la convenzione non contiene le clausole di cui al punto precedente, il tirocinio potrà essere autorizzato solo previa stipula di apposita convenzione, o apposito addendum, che contenga le clausole di cui al punto precedente;

C) verificate le condizioni di cui sopra, l'ufficio dovrà contattare i tutor aziendali individuati nelle convenzioni per verificare la disponibilità ad attivare o riattivare il tirocinio, e, in caso di risposta positiva, dovrà trasmettere loro la dichiarazione allegata alle presenti linee guida (all. 1), che l'ente ospitante dovrà restituire compilata e firmata, con la documentazione ivi indicata;

D) una volta acquisita da parte dell'ente ospitante la dichiarazione di cui al punto precedente, l'ufficio dovrà predisporre il progetto formativo specificando l'obbligo, sia per il soggetto ospitante che per il tirocinante, di adottare le misure di sicurezza di cui al punto 2), e indicando le attività che potranno essere svolte preferibilmente in modalità "a distanza", o le eventuali combinazioni tra attività a distanza e attività in presenza, come individuate dal soggetto ospitante;

E) per i tirocini sospesi, i contenuti di cui al punto precedente dovranno essere inseriti un apposito addendum;

F) il progetto formativo o lo specifico addendum dovranno essere firmati dal tutor di Ateneo e dal tirocinante;

G) esclusivamente per i soggetti con disabilità certificata o altre forme di fragilità documentata, l'ufficio dovrà anche acquisire il certificato di idoneità al rientro al lavoro rilasciato dal medico competente dell'ente ospitante;

H) esclusivamente per le aziende ospitanti che abbiano in corso sospensioni per Cassa Integrazione, gli Uffici competenti dovranno acquisire gli accordi di cui al punto 4;

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non potrà essere attivato o riattivato e dovrà essere interrotto qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare.

Si invita a prendere attenta visione della summenzionata Comunicazione della Regione Lombardia, in allegato, per gli aspetti relativi al regime delle 3 possibilità alternative previste dalla normativa per la gestione dei tirocini durante il periodo di emergenza trascorso e ai connessi oneri di documentazione.